



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 473

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI TERRE D'ADIGE - variante generale al piano regolatore generale con adeguamento normativo alla l.p. n. 15/2015 e al regolamento urbanistico edilizio provinciale, relativa al territorio dell'ex Comune di Nave San Rocco - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **05 Aprile 2019** ad ore **10:55** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione consiliare n. 2 di data 9 gennaio 2018 il Comune di NAVE SAN ROCCO ha adottato in via preliminare una variante al piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (*Legge provinciale per il governo del territorio*), seguendo la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge;

gli elaborati di variante sono pervenuti al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio competente in materia in data 19 gennaio 2018 con lettera registrata al n. 34317 del protocollo provinciale in formato cartaceo; rispetto alla documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016, con lettera di data 23 gennaio 2018, protocollo n. 39936, il Servizio ha richiesto al Comune di provvedere alla consegna telematica degli atti di piano tramite il sistema software di gestione dei piani urbanistici (GPU) accompagnata dall'attestazione della corrispondenza dei dati informatici ai dati grafici. L'integrazione completa degli atti è avvenuta il 6 febbraio 2018 (protocollo PAT n. 72743) consentendo il riavvio del procedimento di approvazione.

La variante in argomento è finalizzata in generale all'aggiornamento del piano regolatore vigente in sintonia con l'apparato normativo provinciale e a dare risposta ad alcune esigenze puntuali che si sono tradotte nell'inserimento di alcune limitate variazioni in gran parte di tipo insediativo e più diffusamente in stralcio. Inoltre si è provveduto a modificare e predisporre alcuni articoli delle norme di attuazione in previsione della prossima fusione con il Comune di Zambana.

Per quanto attiene l'obbligo di autovalutazione riferita ai piani regolatori generali e relative varianti ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, si dà atto che la documentazione di piano comprende il documento denominato "Relazione di rendicontazione urbanistica e autovalutazione" le cui conclusioni riportano che "(...) si ritiene che le modificazioni del PRG introdotte con la presente Variante possano essere valutate pienamente coerenti con le linee e gli indirizzi imposti dal vigente Piano urbanistico provinciale e con la prima adozione del PTC stralcio, relativamente alle aree agricole di pregio."

Ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), nelle premesse della deliberazione di adozione n. 2/2018, si fa presente che il Comune di NAVE SAN ROCCO non possiede beni gravati da diritto di uso civico.

Al fine della verifica di coerenza della variante in argomento con il PUP, nonché con il PTC e relativi piani stralci, ove approvati, e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 37, commi 5 e 6 della l.p. n. 15 del 2015, la Conferenza di pianificazione, tenutasi in data 11 aprile 2018;

la Conferenza di pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal nuovo PUP sotto il profilo ambientale, insediativo e infrastrutturale, e con il Piano territoriale della Comunità, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. n. 15/2015, con il parere conclusivo n. 04/18, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A.

Si fa presente che il parere provinciale è stato trasmesso al Comune in data 2 maggio 2018, con lettera protocollo n. 251240.

Il parere conclusivo conclude esprimendo parere favorevole all'approvazione della variante urbanistica in argomento subordinatamente all'approfondimento e alla modifica dei relativi contenuti secondo le osservazioni espresse nella valutazione stessa al fine di assicurare la coerenza delle nuove previsioni rispetto al quadro urbanistico del Piano urbanistico provinciale (PUP), alla legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n.15, al relativo regolamento di attuazione e al piano territoriale della Comunità. Relativamente alla documentazione cartografica

della variante, redatta secondo le specificazioni tecniche per l'“Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio” di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008, si richiedono specifiche integrazioni e correzioni, sia di carattere generale che puntuale, delle tavole del Sistema insediativo e del Sistema ambientale. Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, richiamato l'obbligo per ogni trasformazione urbanistica di assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, della Carta di sintesi geologica provinciale e della Carta delle risorse idriche in vigore, si chiede di tenere conto delle osservazioni e prescrizioni dettate dai Servizi provinciali coinvolti in sede di Conferenza di servizi tenutasi in data 20 marzo 2018 per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle modifiche adottate. Il parere richiama le valutazioni delle strutture provinciali competenti espresse tramite i pareri prodotti al Servizio e quelle emerse nel corso della Conferenza di pianificazione, in tema di aree agricole, di aree protette SIC/ZSC, di aree sottoposte a vincolo culturale e di aree commerciali, in materia di infrastrutturazione viaria e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. In sede di Conferenza, in merito alle aree di ex discarica RSU presenti sul territorio comunale, è stata rilevata la necessità di verificare anche con l'Agenzia per la depurazione la presenza di un ulteriore sito di ex discarica RSU in corrispondenza dell'attuale CRM, provvedendo eventualmente al suo inserimento all'interno del PRG. Sotto l'aspetto prettamente urbanistico e paesaggistico, pur rilevando una generale coerenza con gli obiettivi prefissati che non determinano rilevanti trasformazioni territoriali, nel parere conclusivo si evidenzia la necessità di approfondimento e chiarimento relativamente ad alcune proposte pianificatorie. Si chiede in particolare che le varianti A1, B4 e B5 relative a nuove previsioni residenziali, vengano giustificate rispetto al principio della limitazione del consumo di suolo introdotto dall'articolo 18 della l.p. n. 15/2015, per il soddisfacimento di esigenze di prima abitazione o mediante il ricorso ad edilizia convenzionata. Relativamente all'accoglimento di richieste di trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15/2015 (varianti A2, A3 e A6), il parere richiede un approfondimento delle proposte per assicurare coerenza con i criteri generali previsti in materia dalla Provincia e nello specifico si chiede la verifica se sui lotti interessati dalla trasformazione in aree agricole o a verde privato siano maturati indici edilizi o se siano presenti manufatti non legati ad attività agricola in essere. Inoltre, coerentemente con quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 45 della legge urbanistica provinciale, il vincolo di inedificabilità decennale deve essere riconoscibile mediante apposito cartiglio di richiamo alle disposizioni normative. Osservazioni sono state espresse sulla variante A4, che prevede la trasformazione dell'area interessata da agricola di pregio ad agricola pregiata di rilevanza locale, ribadendo i rilievi espressi in merito dal Servizio provinciale competente in materia, e richiamando la necessità di assicurare la coerenza della previsione con quanto disposto dall'articolo 38, comma 6, delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale. Si chiede infine un approfondimento della modifica di cui alla variante B8 che ridefinisce l'accesso e la pertinenza della scuola dell'infanzia destinandone una porzione a parcheggio pubblico, rispetto all'utilizzo misto contemporaneo dell'area di sosta. Per quanto riguarda le norme di attuazione, nel parere si chiede di rivedere alcune disposizioni normative rispetto al Regolamento urbanistico edilizio provinciale in tema di definizione degli elementi geometrici delle costruzioni, e rispetto a specifiche norme della l.p. n. 15/2015.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 20 gennaio 2018 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto di eventuali sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni, è da ritenersi concluso nel termine di legge.

Il Comune di NAVE SAN ROCCO, preso atto delle osservazioni provinciali, con verbale di deliberazione 21 del 21 giugno 2018 ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento; in tale deliberazione si fa presente che entro il termine del periodo di deposito della medesima sono pervenute cinque osservazioni da parte di privati. Le osservazioni presentate sono

state esaminate e valutate al fine del loro accoglimento secondo quanto riportato nel "Risposte alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 37 della l.p. 15/2015".

Gli elaborati adottati in via definitiva sono pervenuti al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 23 luglio 2018 con lettera registrata al n. 427230 del protocollo provinciale. Il procedimento di approvazione della variante è stato sospeso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con nota di data 26 luglio 2018, protocollo n. 434852, per richiesta di informazioni in merito agli obblighi di pubblicità e deposito delle osservazioni pervenute (n. 5) nel periodo di pubblicazione della variante secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 4, della l.p. n. 15/2015, in quanto nulla è detto relativamente a tale adempimento nella deliberazione consiliare n. 21/2018 di adozione definitiva. Il Comune con lettera pervenuta al Servizio in data 16 ottobre 2018, registrata al n. 605992 del protocollo provinciale, ha fatto presente di aver ottemperato alle prescrizioni dettate dalla norma in ordine agli obblighi di pubblicazione delle osservazioni pervenute, ed ha poi comunicato al Servizio provinciale che non sono pervenute osservazioni ulteriori correlate a quelle pubblicate.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, verificati i contenuti della variante adottata in via definitiva rispetto al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 04/18, ha rilevato che l'Amministrazione comunale di NAVE SAN ROCCO ha modificato gli elaborati relativi per rispondere alle osservazioni provinciali e alle osservazioni dei privati, fornendo ulteriori elementi di valutazione e di controdeduzione a supporto delle scelte operate, integrando in tal senso la documentazione di variante con l'elaborato denominato "Relazione illustrativa aggiornata in seguito alla Conferenza di pianificazione dell'11 aprile 2018 e alle osservazioni pervenute".

Il Servizio, con lettera del 5 dicembre 2018, protocollo n.736459, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B, esaminate le modifiche introdotte in questa fase e considerati gli ulteriori elementi prodotti dal Comune, ha rilevato il permanere di errori nella rappresentazione cartografica che dovranno essere superati al fine dell'approvazione della variante da parte della Giunta provinciale.

In data 18 dicembre 2018, con lettera registrata al n. 768699 del protocollo provinciale, il Comune ha trasmesso al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio la deliberazione consiliare n. 37 del 29 ottobre 2018 di modifica e integrazione delle cartografie di piano adottate in via definitiva, evidenziate nel testo della deliberazione medesima e risultanti dalle tavole allegate al provvedimento. Specificatamente, come riportato nelle premesse di tale deliberazione, il Comune fa presente che "(...), successivamente all'adozione definitiva del PRG sono emerse alcune incongruenze cartografiche relative alla connotazione grafica delle particelle con richiesta di inedificabilità, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della l.p. n. 15/2015. Inoltre, nella cartografia di PRG sono rimaste erroneamente escluse alcune varianti di carattere puntuale già precedentemente introdotte (variante PRG 2016) relative alla p.f. 155/38 e alle pp. ff. 155/17 e 155/24. Infine, nelle tavole di variante, in seconda adozione, compare, in legenda, una simbologia non corretta rispetto a quanto riportato sulla planimetria territoriale, riguardante il cartiglio delle aree rubricate come "altra area agricola pregiata di rilevanza locale" (articolo 32 del PRG)."

Con lettera del 19 dicembre 2018, protocollo n. 771085, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminate le cartografie modificate e integrate prodotte da ultimo dal Comune, rileva all'Amministrazione comunale che gli elaborati pervenuti non tengono conto di quanto osservato nella nota del medesimo Servizio di data 5 dicembre 2018, protocollo n. 736459 e chiede quindi di provvedere alle modifiche richieste per consentire il prosieguo del procedimento di approvazione della variante.

Si richiama che con legge regionale n. 12 del 19 ottobre 2016 è stato istituito, con decorrenza 1 gennaio 2019, il nuovo COMUNE DI TERRE D'ADIGE mediante la fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana, governato da un Commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale fino a nuove elezioni amministrative.

A seguito di quanto sopra, l'Amministrazione comunale di TERRE D'ADIGE, con nota pervenuta alla Provincia il 27 marzo 2019, registrata al protocollo provinciale con il n. 201785, ha trasmesso la documentazione di variante modificata ed integrata nei contenuti dando riscontro ai rilievi provinciali.

Ciò premesso, preso atto degli elementi motivazionali e di controdeduzione forniti dal Comune, si ritiene di poter proporre l'approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di TERRE D'ADIGE, relativa al territorio dell'ex Comune di Nave San Rocco, adottata in via definitiva con deliberazione del Consiglio comunale di Nave San Rocco n. 21 di data 21 giugno 2018, modificata ed integrata con successiva deliberazione consiliare n. 37 di data 29 ottobre 2018, negli elaborati allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C con le modifiche, come condivise dal Comune, conseguenti al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 04/18 di data 11 aprile 2018 e richieste in particolare nella lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 5 dicembre 2018, protocollo n. 736459, e ribadite nella nota del medesimo Servizio del 19 dicembre 2018, protocollo n. 771085.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al piano regolatore del Comune di TERRE D'ADIGE in oggetto, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il giorno 24 luglio 2018 (giorno successivo alla data di arrivo dell'adozione definitiva da parte comunale) e, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni e modifiche della documentazione di variante da parte della Provincia, è da ritenersi concluso dalla data della presente deliberazione; si evidenzia che la necessità degli approfondimenti condotti sui contenuti del piano, puntualmente descritti sopra, hanno comportato il superamento del termine di legge di tre giorni.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre nella variante generale al piano regolatore generale con adeguamento normativo alla l.p. n. 15/2015 e al regolamento urbanistico edilizio provinciale del Comune di TERRE D'ADIGE, relativa al territorio dell'ex Comune di Nave San Rocco, adottata in via definitiva con deliberazione del Consiglio comunale di Nave San Rocco n. 21 di data 21 giugno 2018, modificata ed integrata con successiva deliberazione consiliare n. 37 di data 29 ottobre 2018, le modifiche, come condivise dal Comune, conseguenti al parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 04/18 di data 11 aprile 2018 e richieste in particolare nella lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 5 dicembre 2018, protocollo n. 736459, e ribadite nella nota del medesimo Servizio del 19 dicembre 2018, protocollo n. 771085;

- 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1), la variante generale al piano regolatore generale con adeguamento normativo alla l.p. n. 15/2015 e al regolamento urbanistico edilizio provinciale del Comune di TERRE D'ADIGE, adottata in via definitiva con deliberazione del Consiglio comunale di Nave San Rocco n. 21 di data 21 giugno 2018, modificata ed integrata con successiva deliberazione consiliare n. 37 di data 29 ottobre 2018, negli elaborati che vengono allegati come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C;
- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 04/18 di data 11 aprile 2018 corrispondente all'allegato A, e la lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 5 dicembre 2018, protocollo n. 736459, corrispondente all'allegato B;
- 4) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di TERRE D'ADIGE in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ELABORATI DI VARIANTE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio**

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 04/18 DEL 11 aprile 2018

OGGETTO: Comune di Nave San Rocco: variante al PRG denominata "Variante generale di adeguamento normativo".

Rif. delib. cons. n. 02 dd. 09 gennaio 2018 – prima adozione (pratica 2466).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1, "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di aprile alle ore 09.00, presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 145144 di data 09 marzo 2018, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Si prende atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	qualifica/titolo	parere/delega
Dott. Joseph Valer	Comune di Nave San Rocco	Sindaco	
Arch. Franco Allocca	Comune di Nave San Rocco	tecnico progettista	
Graziano Tomasin Assessore	Comunità Rotaliana-Konigsberg		
	Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE)– Ufficio Studi e Pianificazione		
Ing. Cristina Penasa	Servizio Bacini Montani	funzionario delegato	Delega prot 206987 del 09.04.2018
Dott.ssa Mariangela Balboni	Servizio Geologico	funzionario delegato	Delega prot 158854 del 15.03.2018
	Servizio Foreste e Fauna		Parere prot 179138 del 26.03.2018

Servizio Agricoltura

Servizio Infanzia e Istruzione del primo grado

Delega prot 199799
del 04.04.2018
Parere prot 193261
del 30.03.2018

Ing. Marianna
Marconi

APPA – Settore tecnico per la tutela dell'ambiente
funzionario delegato

Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette

Parere prot 212636
del 11.04.2018

Soprintendenza per i Beni Culturali

Parere prot 206556
del 09.04.2018

Servizio Industria, Artigianato, Commercio e
Cooperazione

Parere prot 210424
del 10.04.2018

Servizio Opere Stradali e Ferroviarie

Servizio Gestione Strade

Arch. Nicla D'Aquilio Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio Relatore

Arch. Alessia Ruggeri Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio Presidente

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza.

Premessa

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 9 gennaio 2018, pervenuta in data 19 gennaio 2018, il Comune di Nave San Rocco ha adottato una variante al PRG comunale finalizzata all'introduzione di alcune modifiche derivate, in gran parte, dall'esame di specifiche richieste e in seguito ad osservazioni dei censiti.

Con nota del 23 gennaio 2018, prot.39936, il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio chiedeva al comune di Nave San Rocco l'integrazione degli atti di piano riguardante l'attestazione di corrispondenza della copia digitale trasmessa per via telematica alla copia cartacea.

Il piano, integrato dalla documentazione richiesta pervenuta in data 6 febbraio 2018, è stato esaminato dalla Conferenza di pianificazione di data 11 aprile 2018 che si è espressa secondo quanto riportato nel presente verbale.

Contenuti della variante

Come illustrato dall'Amministrazione comunale e dal progettista nell'ambito della Conferenza di pianificazione, la presente variante al PRG è stata avviata al fine di aggiornamento del Piano vigente in sintonia con l'apparato normativo provinciale e per dare risposta ad alcune esigenze puntuali che si sono tradotte nell'inserimento di alcune piccole variazioni in gran parte di tipo

insediativo e più diffusamente in stralcio. Inoltre sono stati modificati e predisposti alcuni articoli delle Norme di attuazione in previsione della prossima fusione con l'attuale comune di Zambana.

Nella Relazione tecnico illustrativa che accompagna la Variante in oggetto viene reso esplicito che la medesima risulta in sintonia con le innovazioni promosse dalla nuova legge urbanistica provinciale (L.P. 15/2015)

Valutazione del piano

La variante al PRG risulta corredata da tutti i documenti inerenti i nuovi orientamenti di pianificazione territoriale e la relazione illustrativa supporta le scelte di ritocco al Piano operate. Relativamente alle scelte operate in parallelo con il PTC della Rotaliana-Konigsberg di cui è in itinere il Piano stralcio relativo alle aree agricole e agricole di pregio, alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, l'intervento del rappresentante la Comunità ne ha confermato la coerenza.

Come descritto in relazione accompagnatoria, dal punto di vista insediativo non si rilevano trasformazioni di grande portata e pertanto le stesse risultano in gran parte condivisibili.

Cartografia della variante al PRG

Per quanto riguarda la documentazione cartografica, la variante al PRG adottata è stata redatta secondo le specificazioni tecniche per l'"Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio" approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008.

Si riportano di seguito alcune note specifiche rilevate in fase istruttoria:

- la rappresentazione cartografica, limitata ai confini amministrativi, non permette un riferimento rispetto ai confini catastali contigui in quanto non è riportata la carta tecnica.

Nelle tavole relative al Sistema insediativo:

- in legenda di cartografia non sono stati riportati correttamente alcuni richiami normativi (quali Insediamenti residenziali di cui all'art.25 e Piani attuativi art.48);
- alcune campiture cromatiche sono di leggibilità difficoltosa (es. Aree a verde privato);
- la legenda non riporta i codici identificativi degli shape;
- alcuni cartigli comportano una lettura difficoltosa;
- non risulta rappresentato l'ambito fluviale e le relative aree di protezione;
- non viene definita la larghezza variabile della fascia di rispetto degli elettrodotti;
- non viene definito il perimetro dei nuclei di edilizia storica;
- non viene identificato il CRM a nord dell'ambito comunale e il vincolo B3 di sito inquinato bonificato.

Nelle tavole relative al Sistema ambientale:

- non sono state riportate le zonizzazioni del demanio acque;
- non è leggibile il perimetro del centro storico;
- non è presente il cartiglio relativo al SIC/ZSC.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento - nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia. Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 20 marzo 2018 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, in tale sede i Servizi provinciali competenti hanno espresso il seguente parere sulla variante al PRG di Nave San Rocco: "Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama quanto già formalizzato in precedenza precisando che:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della **Carta di sintesi geologica del PUP**, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;
- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- **gli ambiti fluviali di interesse ecologico**, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione;
- si propone che il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio provveda ad evidenziare graficamente (mediante un apposita simbologia) sulla cartografia di ogni piano regolatore generale una volta approvato e conseguentemente sulla cartografia dell'USP, le aree classificate come R3 che a seguito dell'esame dello studio di compatibilità, siano state valutate positivamente;
- si segnala inoltre all'Ufficio Pianificazione urbanistica e il paesaggio che l'elaborato di raffronto delle varianti per la verifica rispetto al PGUAP riporti la stessa numerazione presente sulla cartografia di piano dove sono evidenziate le previsioni adottate.

Si prende atto della nota n. 294833 del 04 giugno 2015 dell'Incarico Dirigenziale di programmazione di protezione civile -Ufficio Studi e Pianificazione con la quale è stata comunicata la modifica e la semplificazione dell'istruttoria condotta finora dall'Ufficio ai fini della presente Conferenza e la nuova modalità di partecipazione alla stessa.

La conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto al PGUAP, il cui VII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1828 del 27 ottobre 2014, esprimerà il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'amministrazione.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di **Nave San Rocco**.

A1	POSITIVO
A2	POSITIVO
A3	POSITIVO
A4	Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76.
A5	POSITIVO
A6	POSITIVO
B1	POSITIVO
B2	POSITIVO
B3	POSITIVO
B4 A1 B5	STRALCIO della parte ricadente in area ad elevata pericolosità relativa alla variante B4.
B6	POSITIVO
B7	POSITIVO
B8	POSITIVO
C1	POSITIVO
C2	POSITIVO
C3	POSITIVO
C4	POSITIVO
D1	POSITIVO
D2 D8	POSITIVO
D3	POSITIVO
D4	POSITIVO
D5	Si ricorda che nell'area ad elevata pericolosità, gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP.
D6	POSITIVO
E1	POSITIVO
URB1	POSITIVO

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni espresse dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale, integrate con eventuali contributi emersi nel corso della Conferenza di pianificazione di data 11 aprile 2018.

Aree a bosco e aree agricole

Il parere di merito del Servizio Agricoltura, pervenuto in data 16 marzo 2018, rileva che per "Variante A4: da area agricola di pregio ad altra area agricola pregiata di rilevanza locale, si ritiene che la modifica proposta, finalizzata a permettere il recupero di un rustico dismesso ai fini residenziali, potrebbe più utilmente raggiungere l'obiettivo agendo opportunamente sulla norma di zona, piuttosto che operando la trasformazione dell'area agricola di pregio, possibilità peraltro non contemplata all'art.38, c. 6, delle norme di attuazione del PUP."

Aree protette SIC/ZSC

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, nel parere pervenuto in data 11 aprile 2018 evidenzia che:

"Letti gli allegati progettuali, si esprimono le seguenti osservazioni: la cartografia riporta i confini corretti dell'area Natura 2000 presente nel territorio, la ZSC denominata "La Rupe" coincidente con l'omonima Riserva Naturale Provinciale, per la zona di competenza del comune;

In riguardo all'art. 11 delle NdA emerge la necessità di una rivisitazione dello stato per adeguarlo alla normativa vigente per le zone della Rete Natura 2000:

1. l'acronimo SIC è stato completamente sostituito dall'acronimo ZSC, che indica il termine della procedura di definizione delle aree della rete Natura 2000 previste dalla direttiva 92/43/CE "Habitat", inizialmente chiamate SIC;
2. Per quanto riguarda la ZSC interessata è necessario riportare le seguenti norme di riferimento: *"Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente (L.P. 11/2007 e successivi regolamenti di attuazione). Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con D.P.P. n.50-157/Leg d.d. 03/11/2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3.08.2012. Inoltre per tale sito è necessario riportare il riferimento alla misure di conservazione adottate con D.G.P. 12 aprile 2013, n.632"*;
3. - la direttiva 409/79/CE detta "Uccelli" è stata completamente sostituita dalla direttiva 2009/147/CE;
4. - per completezza di informazioni, oltre alla LP 11/07 e all'art. 15 del DPP 50-157/Leg, va citata anche la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1660 del 3 agosto 2012, il cui allegato elenca nel dettaglio le tipologie di intervento per le quali in forza del citato art. 15, può escludersi la preventiva valutazione d'incidenza.

Tutto ciò premesso, il parere sulla variante al PRG del comune di Nave san Rocco è positivo, sebbene condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto."

Opere stradali e ferroviarie

Il Servizio competente ha espresso il seguente parere:

"Con riferimento alla richiesta n. prot. 145144, di data 9 marzo 2018 si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- 1) In merito alla variante n. B4 – da zona agricola a residenziale di nuova formazione – considerato che la stessa ricade in prossimità della S.P. 90 3° tronco si evidenzia che in merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. La creazione di eventuali nuovi accessi diretti alla viabilità di competenza Provinciale dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Servizio Gestione Strade;
- 2) In merito alla variante n. B8 – da area x ass. infanzia a parcheggio pubblico – si prende atto che è intenzione dell'Amministrazione arretrare l'attuale cancello rispetto al filo stradale. A tal proposito si evidenzia che sono da preferirsi, per i parcheggi, soluzioni che prevedano un unico punto di accesso e recesso dalla viabilità Provinciale, onde evitare manovre dirette di veicoli sulla carreggiata;
- 3) Le norme tecniche di attuazione – art. 39 Viabilità e spazi pubblici – fanno riferimento alla D.G.P. n. 909 dd. 3.02.1995. Le stesse vanno quindi aggiornate alla Delibera di giunta provinciale n.890 dd. 5 maggio 2006, successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013;
- 4) In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n.890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopracitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere

acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti."

Aree sottoposte a vincolo culturale

Si riporta di seguito il parere espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali pervenuto in data 9 aprile 2018:

" Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

Nelle Norme di Attuazione, l'art. 8 Manufatti e siti di rilevanza culturale va integrato richiamando anche gli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ai sensi dell'art. 11 sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. A queste fattispecie potrebbero appartenere quei manufatti accessori di origine storica di arredo urbano, quali capitelli, croci, fontane, etc. Per queste fattispecie di manufatti e a seconda della proprietà – se pubblica o privata – il Codice impone una ben definita procedura di autorizzazione degli interventi: per i beni insistenti su particelle di proprietà pubblica si dovrà procedere con la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 e se questa avrà esito positivo si avrà l'intervallazione del vincolo e la competenza della Soprintendenza per l'autorizzazione dei lavori. Invece per quegli elementi posti su immobili non vincolati direttamente e di proprietà privata, valgono le disposizioni di cui all'art. 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela del Codice e del collegato art. 50 - Distacco di beni culturali: questo articolo ne vieta il distacco - e in senso esteso anche la demolizione o la realizzazione di interventi che potrebbero portare alla perdita del bene tutelato - fatta salva esplicita autorizzazione del Soprintendente; tale autorizzazione non è invece necessaria qualora sul bene si operino interventi di restauro.

Più nel dettaglio, ai sensi dell'art. 12 del citato D. Lgs. 42/2004 sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant'anni, di proprietà di enti pubblici, ma anche di istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro; tali beni sono considerati vincolati, fintantoché non sono sottoposti a verifica di interesse culturale. A queste fattispecie potrebbero appartenere quei manufatti d'interesse storico e documentario richiamati al punto 3. del citato art. 8 delle NdA.

Nel testo dell'art. 9 Aree di protezione dei siti archeologici al punto 1, deve essere corretto il nome della Soprintendenza che adesso è "Soprintendenza per i beni culturali".

In cartografia, è segnato come "elemento storico culturale non vincolato" – identificato dal codice shape Z318_N – il Maso del gusto; tale complesso edificiale è di proprietà privata e non risulta vincolato ai sensi del Codice, né direttamente né indirettamente. La classificazione con il codice shape Z318_N si riferisce a quei manufatti sui quali, nel passato, la Soprintendenza si è espressa con un riconoscimento di "presenza d'interesse" e per i quali si deve procedere con una verifica d'interesse ai sensi dell'art. 12 del codice, come sopra esplicitato.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto.

Si prega di aggiornare il contenuto delle norme di attuazione, da noi recentemente aggiornato ed integrato, con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica:

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm., "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

2. AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai

sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

3. AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico).

Si coglie l'occasione per invitare lo Spett.le Comune a prendere contatti con i funzionari dell'Ufficio beni archeologici per aggiornare in cartografia le aree di tutela archeologica.
Gli shape files dovranno essere richiesti alla dott.ssa Chiara Conci (tel. 0461/492166; cel. 335/1408323; e-mail chiara.conci@provincia.tn.it), tecnico del medesimo Ufficio beni archeologici."

Aree per attività produttive

Si riporta di seguito il parere espresso in data 10 aprile 2018 dal Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione:

"-settore commercio

Le disposizioni contenute nel capitolo IX delle norme di attuazione risultano conformi ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm., considerato anche che non sono state apportate variazioni alle disposizioni approvate in via definitiva con deliberazione consigliere n. 22 del 24 ottobre 2014 rispetto alle quali questo Servizio aveva già espresso il parere di competenza. Risulta tuttavia opportuno, con l'occasione, adeguare le disposizioni contenute nel titolo IX alle modificazioni nel frattempo introdotte alla deliberazione n. 1339/2013 e precisamente:

-articolo 6: il Piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità Rotaliana Königsberg con l'articolo 9 delle norme di attuazione, ha demandato ai PRG comunali la localizzazione del commercio all'ingrosso, secondo quanto stabilito dal punto n. 8 dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013.

Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a voler approfondire la materia provvedendo, eventualmente, alla localizzazione del commercio all'ingrosso, esercitato in modo autonomo senza il commercio al dettaglio, in conformità agli indirizzi generali contenuti nell'articolo 9 del Piano stralcio della Comunità della Rotaliana-Königsberg;

- art. 7, comma 1: sostituire le parole "stabilite dal punto 6.3.1" con "stabilite dal punto 10";

- art. 7, comma 3: aggiungere il seguente comma "Nei casi di cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a prestazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme";

- art. 8, comma 3: sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Nelle aree in cui sono previste una molteplicità di funzioni, sottoposte a piano attuativo di cui all'art. 48 delle presenti norme di attuazione, il Comune può disporre motivatamente la deroga ai parametri di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 e ai parametri stabiliti al punto 3.2, lettera c) e d) dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di 0,5 mq, per ogni metro quadrato di superficie di vendita ;

- art. 12: nel titolo le parole "Utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare" vanno sostituite con "nel caso di riqualificazione di edifici dismessi";
- nel comma 1 le parole "utilizzando edifici esistenti" vanno sostituite con le seguenti: "utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico".

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Riguardo gli interventi proposti, in sede di Conferenza di pianificazione l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente riassume il parere di merito che di seguito si riporta:

"PREMESSA

Scopo della Variante al PRG del Comune di Nave San Rocco è quello di adeguarsi alla recente normativa provinciale in materia di urbanistica, nonché di introdurre alcune modifiche per adeguare lo strumento urbanistico al mutato quadro normativo provinciale, tenendo in considerazione la previsione della futura fusione con il Comune di Zambana.

Si precisa che nel 2013 era stata valutata una Variante al PRG del Comune di Nave San Rocco, in occasione della quale la scrivente Agenzia aveva espresso un parere (prot. n. 424940 di data 31 luglio 2013) che verteva su diversi argomenti: tutela del suolo, tutela delle acque, inquinamento acustico, protezione dall'esposizione a campi elettromagnetici. Si evidenzia che alcune indicazioni fornite nel 2013 verranno riprese anche nel presente parere, in quanto la documentazione di Variante 2018 non contiene quanto richiesto in precedenza, oltre al fatto che alcuni tematismi riportati nella documentazione del 2013 non sono più presenti in quella attuale.

TUTELA DEL SUOLO

Con la Variante 2013 erano stati individuati correttamente i due siti bonificati presenti sul territorio comunale ed appartenenti all'Anagrafe dei siti contaminati (SIB126001 Sito bonificato Area Novali e SIB126002 Ex discarica RSU loc. Cimitero): tuttavia, nella presente Variante non si trova più né l'indicazione di tali siti, né lo specifico articolo nelle Norme di attuazione (art. 12), in quanto tale argomento viene rimandato a successiva variante in previsione della fusione con il Comune di Zambana. Pur condividendo, in parte, tale ragionamento, si sottolinea che l'individuazione dei siti appartenenti all'Anagrafe dei siti contaminati non può essere rimandata ad altra variante, in quanto innanzitutto tale adempimento è previsto dalla normativa vigente (art. 77bis comma 10ter del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i.), in secondo caso perché tali siti sono utili riferimenti per una corretta pianificazione del territorio, oltre al fatto di essere già stati inseriti nel 2013 con specifiche varianti puntuali.

Pertanto si rende necessario aggiornare sia la cartografia, attraverso il ripristino dell'individuazione dei siti sopraccitati, nonché le Norme di attuazione con quanto segue.

Le discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo di rifiuti, giunte al termine della loro "vita" tecnica, devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo. Per questo va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito.

Inoltre, nel parere sulla Variante 2013 era stata espressa la necessità di verificare l'eventuale presenza di un'altra ex discarica RSU in loc. Cimitero (nei pressi del sito SIB126002) non inserita nel Piano Provinciale di Bonifica del 1988 delle discariche per RSU dismesse in quanto all'epoca già bonificata dall'amministrazione comunale. Si evidenzia che l'ADEP - "Ufficio Ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati" si sta adoperando per ridefinire la corretta perimetrazione delle ex discariche RSU SOIS bonificate presenti sul territorio provinciale, pertanto l'esatta estensione areale di tale sito deve essere verificata presso tale ufficio ed inserita nella cartografia del PRG.

TUTELA DELLE ACQUE

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con d.G.P. n. 233 del 16 febbraio 2015, descrive lo stato delle acque e l'impatto esercitato dalle attività antropiche sulle acque superficiali e sotterranee, nonché le misure necessarie per migliorare le criticità esistenti.

A livello idrografico, il territorio comunale di Nave San Rocco è attraversato principalmente dal fiume Adige e dal torrente Noce, corpi idrici classificati in questi tratti in stato ecologico sufficiente.

Si ricorda che la norma italiana, la quale richiama la Direttiva Quadro acque 2000/60/CE, prevede di impedire un ulteriore deterioramento dello stato degli ecosistemi acquatici (d.lgs. 152/2006, art. 73, comma 1, lettera f).

Si ricorda, innanzitutto, che è necessario mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando pertanto interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua. È necessario, pertanto, che tali disposizioni vengano inserite nelle Norme di attuazione.

Inoltre, si ribadisce che il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP) definisce, lungo i principali corsi d'acqua, delle fasce di ampiezza variabile in base alla loro valenza denominate ambiti fluviali ecologici, finalizzati alla protezione e valorizzazione delle fasce riparie. L'art. 33 delle N.d.A. del PGUAP dispone che gli strumenti urbanistici dei Comuni recepiscano la delimitazione degli ambiti fluviali ecologici stabilita dal

PGUAP e ne disciplinino l'uso. Il territorio comunale di Nave San Rocco è attraversato dal fiume Adige e dal torrente Noce per i quali sono previsti ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre, da riportare nella cartografia del PRG (in relazione si dice che tali ambiti sono riportati nelle tavole del Sistema Ambientale, ma non c'è alcun riscontro).

A tal proposito si riportano di seguito i criteri principali definiti dal PGUAP in riferimento all'utilizzo all'interno degli ambiti ecologici fluviali, da inserire nelle Norme di attuazione del PRG.

- **Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre:** in queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. Analogamente a quanto previsto al punto precedente (ambiti fluviali con valenza elevata), per questo tipo di valutazione può essere richiesto uno specifico studio.

In merito alle varianti **B4** e **D5** si evidenzia che, oltre al vincolo di elevata pericolosità segnalato nella descrizione delle varianti, è necessario tenere in considerazione anche la presenza dell'ambito fluviale ecologico a valenza mediocre del fiume Adige, con l'applicazione dei vincoli sopra riportati.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Norme di Attuazione

Relativamente alle disposizioni dettate dalla Legge quadro 447/95 e s.m. sull'inquinamento acustico, si ritiene opportuno inserire nelle Norme di Attuazione del PRG l'obbligo di predisporre e presentare, unitamente alla richiesta del rilascio della concessione edilizia o dell'approvazione di piani attuativi, una **valutazione del clima acustico** per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2, dell'art. 8, della Legge 447/95 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.). Dai risultati di tale valutazione sarà inoltre possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8, del d.P.R. n. 142/2004 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447". Le stesse Norme di Attuazione, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 8, devono inoltre prescrivere che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una **documentazione di impatto acustico**."

Durante la discussione in merito alle aree di ex discarica RSU presenti sul territorio comunale l'amministrazione comunale fa notare la presenza di un ulteriore sito di ex discarica RSU in corrispondenza dell'attuale CRM: il delegato di APPA si riserva di verificare anche con ADEP l'effettiva presenza di tale sito, avendo cura di contattare l'amministrazione comunale per coordinare l'inserimento del sito all'interno del PRG.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Sotto il profilo delle scelte adottate si rileva una generale coerenza con gli obiettivi prefissati che non determinano rilevanti trasformazioni territoriali; vi sono altresì alcune proposte rispetto alle quali si rendono necessari alcuni chiarimenti.

Viene evidenziato che con l'entrata in vigore della l.p. n. 15/2015, con particolare riferimento all'articolo 18, è stato introdotto il principio della limitazione del consumo di suolo, che stabilisce solo eccezionalmente l'individuazione da parte degli strumenti di pianificazione di nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi: *"solo se dimostrati, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20, il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo, l'assenza di soluzioni alternative e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio"*. Pertanto la proposta della variante A1 unitamente alle contigue B4 e B5 andrà giustificata per il soddisfacimento di esigenze di prima abitazione o mediante il ricorso ad edilizia convenzionata.

L'Amministrazione comunale propone anche numerosi stralci di diverse superfici edificabili previste dal PRG vigente per rispondere a specifiche richieste di inedificabilità presentate dai censiti. A tal proposito si evidenzia che la modifica della destinazione urbanistica da area residenziale a area agricola o a verde privato non sia ammissibile nei casi in cui sul lotto interessato siano maturati

indici edilizi o siano presenti manufatti non legati ad attività agricola in essere. Risulta inoltre necessario, in sintonia con quanto previsto dal comma 4 dell'art. 45 della Lp 15/2015, che il vincolo di inedificabilità decennale sia reso riconoscibile mediante apposito cartiglio di richiamo alle disposizioni; pertanto il richiamo all'articolo citato sarà necessario per le varianti A2, A3 e A6.

Per quanto riguarda la variante A4 tramite la quale si prevede di trasformare l'area sottesa alla variante da "agricola di pregio" a "agricola pregiata di rilevanza locale" si richiama quanto espresso dal Servizio Agricoltura della Provincia, in particolare si ribadisce che tale modifica non risulta coerente con quanto disposto dall'articolo 38, comma 6, delle norme del piano urbanistico provinciale ed a questo proposito si richiede di valutare la possibilità di ricondurre l'intervento di recupero del manufatto, adiacente alla residenza, alla disciplina fissata in materia dall'articolo 112, comma 11, della L.p. 15/2015 verificando i requisiti del fabbricato in relazione alla data di realizzazione e dismissione dall'attività agricola dello stesso. A questo proposito si chiarisce che nel caso in cui l'edificio agricolo non risultasse dismesso legittimamente alla data di entrata in vigore della L.p. 1/2008, lo stesso sarebbe soggetto al vincolo permanente di cui al comma 5, dell'art. 112, della legge provinciale 15/2015 e la realizzazione di un ulteriore alloggio in area agricola di pregio non strettamente connesso con la coltivazione dei terreni andrebbe in contrasto con l'art. 38 del P.U.P.

Nel merito della modifica proposta con la variante B8 che ridefinisce l'accesso e la pertinenza della scuola dell'infanzia destinandone una porzione a parcheggio pubblico si chiedono specifiche motivazioni in quanto l'utilizzo misto contemporaneo potrebbe innescare situazioni problematiche.

Norme di attuazione

Con la variante al PRG in esame il Comune di Nave San Rocco ha sostanzialmente rivisto le norme di attuazione coerentemente con i contenuti del regolamento urbanistico-edilizio provinciale impostando le basi per l'integrazione dell'articolato in seguito alla prossima fusione con Zambana.

In via generale si evidenzia la necessità di assicurare la coerenza con quanto disciplinato dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in tema di definizione degli elementi geometrici delle costruzioni in particolare per l'impostazione dei parametri edificatori di riferimento (es. art. 24, "Zone B3: aree residenziali di completamento" limite massimo di 1500 mc per il "volume fuori terra").

Nel merito dell'art. 32, relativo alle "Zone E: altre aree agricole pregiate di rilevanza locale" si ricorda che il comma 5 andrà verificato rispetto al citato comma 11 dell'art. 112 della Lp 15/2015.

La possibilità di incremento del 20% del volume degli edifici esistenti, già contemplata dal piano vigente, dovrà essere circoscritta ai manufatti che non ne hanno ancora usufruito facendo riferimento alla data di entrata in vigore di tale previsione.

Conclusioni

Ciò premesso, sulla base delle osservazioni emerse nella presente Conferenza di pianificazione si esprime parere favorevole alla variante al PRG in oggetto, adottata dal Comune di Nave San Rocco, subordinatamente all'approfondimento e alla modifica dei relativi contenuti secondo quanto sopra evidenziato, al fine della sua approvazione.

La seduta è chiusa alle ore 10.05.



Il Presidente della Conferenza
- Arch. Alessia Ruggeri -

ND/AR/dc

**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio

Via Mantova 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497055

F + 39 0461 497088

pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

AL COMUNE DI
NAVE SAN ROCCO

Trento, - 5 DIC. 2018

Prot. n. S013/2018/ 736459 18.2.2-2018-17

OGGETTO: COMUNE DI NAVE SAN ROCCO variante al PRG denominata "Variante generale di adeguamento normativo".

Rif. delib. cons. n.21 dd. 21 giugno 2018 – adozione definitiva (pratica 2466).

Con deliberazione consiliare n. 2 del 9 gennaio 2018, pervenuta in data 19 gennaio 2018, il Comune di Nave San Rocco ha adottato la variante al PRG denominata "Variante generale e di adeguamento".

Tale variante è stata esaminata nella Conferenza di pianificazione del 11 aprile 2018, dove sono state espresse le osservazioni riportate nel relativo verbale n. 04/2018, trasmesso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con nota prot.251240 dd 2 maggio 2018.

Con deliberazione consiliare n. 21 di data 21 giugno 2018, pervenuta in data 23 luglio 2018 il Comune di Nave San Rocco ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, modificando gli elaborati di piano per rispondere alle osservazioni espresse dal Servizio provinciale e fornendo ulteriori elementi nel documento denominato "Relazione illustrativa aggiornata in seguito alla Conferenza di pianificazione dell'11 aprile 2018 e alla osservazioni pervenute" allegato ai documenti di piano.

Con nota del 26 luglio 2018 prot. 434852 il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio chiedeva al Comune di Nave San Rocco l'integrazione degli atti di piano pervenuta in data 16 ottobre 2018 prot. 605992.

Nel merito del piano definitivamente adottato si evidenziano le seguenti osservazioni che vanno risolte al fine dell'approvazione da parte della Giunta provinciale.

Contenuti della variante

Rispetto a quanto evidenziato nel sopra richiamato verbale n 04/2018 relativamente ai contenuti della variante al PRG in esame, si ritengono in gran parte giustificate le osservazioni espresse a riguardo.

Cartografia

Con l'adozione definitiva della variante in esame non sono state recepite le osservazioni formulate dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio riguardo alle seguenti rappresentazioni cartografiche:

- la legenda non riporta i codici identificativi degli shape;
- alcuni cartigli comportano una lettura difficoltosa in quanto il simbolo del cartiglio cela le informazioni sottostanti;
- non risulta rappresentato l'ambito fluviale e le relative aree di protezione in quanto il dato risulta ancora poco leggibile e privo di shape lungo l'asta del fiume Adige;
- non viene identificato correttamente il CRM a nord dell'ambito comunale e il vincolo B3 di sito inquinato bonificato in quanto, nonostante sia stata introdotta specifica zonizzazione, la medesima non risulta leggibile;
- non è ancora ben leggibile il perimetro del centro storico;
- non è presente il cartiglio relativo al SIC/ZSC;
- riguardo alla richiesta di evidenziare il vincolo di inedificabilità decennale si ribadisce il necessario richiamo in cartografia che deve essere individuato tramite lo shape Z602;
- in legenda dovrà essere corretto il riferimento normativo inerente gli impianti di telecomunicazione che erroneamente demanda all'art. 43 anziché al 45.

Norme tecniche di attuazione

Per quanto relativo alle Norme di Attuazione in relazione alle modifiche proposte sono state presentate controdeduzioni e integrazioni condivisibili.

OSSERVAZIONI

Nel periodo di pubblicazione della variante in esame sono state presentate alcune osservazioni delle quali le n. 1, 2, 4 e 5 sono state accolte unitamente ad altri correttivi che, come dichiarato in relazione illustrativa, "non hanno comportato varianti alle norme urbanistiche né hanno prodotto modifiche alla cartografia".

CONCLUSIONI

Subordinatamente alla modifica dei contenuti della variante al PRG in esame secondo le osservazioni sopra evidenziate, si ritiene che la variante al PRG definitivamente adottata dal Comune di Nave San Rocco possa essere approvata. A tal fine, si chiede la consegna di quattro copie degli elaborati modificati, nonché di una copia in formato .pdf.

Fino alla consegna degli elaborati il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso.

ND'



IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

